

**PENSIONE
DI
VECCHIAIA
ANTICIPATA CON
ALMENO L'80% DI
INVALIDITA'
LAVORATIVA
D.LGS. N.503/1992**

**COS'E',
A CHI
E'RIVOLTO
ED
I REQUISITI**

Il decreto Amato, il D.lgs n. 503 del 1992, ha introdotto la possibilità di fruire della «pensione di vecchiaia anticipata per i non vedenti e per chi possiede un'invalidità lavorativa riconosciuta almeno pari all'80% - legge 222 del 1984», cioè con un'età pensionabile inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria.

In primo luogo, per il diritto alla diversa età pensionabile, l'accertamento dello **stato di invalidità, in base alla legge 222/84**, in misura non inferiore all'80% deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell'Inps: se il lavoratore, dunque, ha eventualmente già ottenuto il riconoscimento di una percentuale d'invalidità pari o superiore all'80% da parte di un altro Ente, la certificazione rilasciata costituisce solo un elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale utile alla pensione di vecchiaia anticipata.

Quindi solo la **commissione medica dell'Inps** può concedere la possibilità di pensionamento anticipata per invalidità, non essendo sufficiente il riconoscimento avuto da altri enti con percentuale non inferiore all'80%.

Questo perché, secondo l'Inps, l'invalidità per la pensione di vecchiaia anticipata deve essere valutata secondo le previsioni della legge 222 del 1984, cioè la legge che disciplina la previdenza dei lavoratori inabili o invalidi: si parla, difatti, d'**invalidità pensionabile**.

Per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata è necessario soddisfare i seguenti requisiti, oltre al possesso dell'invalidità dell'80%, il possesso di almeno **20 anni di contributi di contribuzione da lavoro dipendente** (sono sufficienti i 15 anni di contributi per i beneficiari di una delle c.d. «deroghe Amato») ed il possesso di un'età almeno pari a **61 anni**, per gli uomini, o a **56 anni**, per le donne.

Per i «non vedenti», i requisiti di età sono pari, rispettivamente, a 56 anni per gli uomini ed a 51 anni per le donne.

Non sono ammessi al beneficio i lavoratori dipendenti del settore pubblico ed i lavoratori autonomi, in quanto i soli lavoratori ammessi alla pensione di vecchiaia anticipata sono i lavoratori iscritti all'A.G.O. dell'Inps ed alle forme di previdenza sostitutive dell'A.G.O. stessa (esempio il fondo volo, il fondo dazieri, il fondo dello spettacolo e degli spostivi professionisti).

Non è possibile beneficiare della facoltà di **cumulo dei contributi, presso Casse differenti** e della **totalizzazione dei contributi**.
E' invece possibile perfezionare il requisito contributivo per l'anticipo della pensione di vecchiaia per invalidità con la **ricongiunzione dei contributi**.

Dalla data di maturazione dell'ultimo requisito (contributivo, di età o d'invalidità – comunque i requisiti devono essere tutti presenti), è necessario attendere *12 mesi*, il c.d. periodo di «finestra», prima di ottenere la liquidazione della prestazione.

Per la pensione di vecchiaia anticipata non sono previste né penalizzazioni né il ricalcolo contributivo della pensione o di una sua parte.